



Comune di Tradate

Statuto Comunale

**Approvato con deliberazione consiliare n. 92 del 20 dicembre 1999
Modificato con deliberazione consiliare n. 54 del 5 novembre 2014**

INDICE

PARTE STRUTTURALE

Titolo I

IL COMUNE

Capo I - Elementi costitutivi

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I - Organi istituzionali

Capo II - Il consiglio comunale

Capo III - I consiglieri comunali

Capo IV - Il sindaco

Capo V - La giunta

Capo VI – Anagrafe patrimoniale

Titolo III - Abrogato

IL DIFENSORE CIVICO - Abrogato

Titolo IV - Abrogato

GLI ORGANI BUROCRATICI

Capo I - Il direttore generale - Abrogato

Capo II - Il segretario comunale

Titolo V

UFFICI E SERVIZI

Capo I - Uffici

Capo II - Servizi

PARTE FUNZIONALE

Titolo I

IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

Capo I - Le forme associative

Titolo II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I - La partecipazione popolare

PARTE FINANZIARIA

Titolo I

LA GESTIONE ECONOMICA

Capo I - La gestione economica

Capo II - Il controllo finanziario e contabile

Capo III - Proprietà comunali

Capo IV - I contratti

Capo V - Le responsabilità - Abrogato

PARTE NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Titolo I

ATTIVITA' NORMATIVA

Titolo II

ATTIVITA' REGOLAMENTARI

DISPOSIZIONI FINALI

PARTE STRUTTURALE

Titolo I – IL COMUNE

Capo I - Elementi costitutivi

Art. 1 - Denominazione e finalità

1. Il comune di Tradate è l'ente locale che rappresenta la comunità civica che vive ed opera nel suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale, riconoscendo la libertà come diritto fondamentale di ogni persona a manifestare la propria differenza e l'uguaglianza come condizione di ogni cittadino di fronte alla legge.
2. Il comune rende onore a tutti i cittadini che hanno sacrificato la loro vita per la libertà la nascita della democrazia e riconosce a coloro che sono impegnati a promuovere una società più giusta e a difendere la libertà, la giustizia sociale, la legalità, la civile e pacifica convivenza, l'alto valore della loro testimonianza civica.
3. Il comune riconosce ad ogni persona il libero esercizio dei propri diritti ma anche l'assunzione da parte dei cittadini dei propri doveri verso la comunità civica nella quale è possibile il libero e pieno sviluppo della propria coscienza e della propria personalità.
4. I principi della costituzione informano l'operato del comune per il conseguimento dei propri fini e per l'organizzazione della propria attività amministrativa, nel rispetto delle direttive dell'unione europea, delle leggi dello stato, della regione e del proprio statuto.

Art. 2 – Territorio e sede comunale

1. Il territorio su cui è insediata la comunità civica di Tradate ha una estensione di 21,49 Kmq.
2. Il sindaco, la giunta, la presidenza del consiglio e il consiglio comunale hanno sede presso il palazzo del comune in piazza Giuseppe Mazzini n. 6. Gli organi del comune possono riunirsi anche in altra sede pubblica o aperta al pubblico ubicata sul territorio comunale.

Art. 3 – Segni distintivi

1. Il comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone.
2. Il comune di Tradate è stato autorizzato ad insignirsi del titolo di città con decreto del presidente del consiglio dei ministri in data 28 gennaio 1958.
3. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del sindaco.

Art. 4 – Finalità e funzioni

1. Il comune promuove lo sviluppo e il progresso della propria comunità civica nel rispetto della dignità di ogni persona senza alcuna distinzione di discendenza, di identità di genere e di orientamento sessuale, di religione, di opinione politica, di condizioni personali di vita.

2. Il comune partecipa alle politiche di promozione della salute attraverso campagne di comunicazione al fine di sensibilizzare i cittadini in merito alla conoscenza e tutela del completo benessere fisico, psichico, spirituale e sociale.

3. Il comune tutela l'ambiente nella sua espressione culturale e di habitat naturale; promuove i diritti di ogni specie e di ogni essere vivente e senziente adottando una propria carta dei diritti degli animali.

4. Il comune istituisce con apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale, l'osservatorio permanente sul lavoro, la formazione, lo sviluppo economico quali presupposti fondamentali per la crescita della comunità civica.

5. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla vita amministrativa, garantendo trasparenza e informazione istituzionale sulla propria attività.

6. Ai sensi della legislazione vigente sono funzioni fondamentali del comune:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica.

Art. 5 – Gestione del territorio

1. Il comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali e agricoli, in coerenza con i piani di coordinamento territoriale sovracomunale.

2. Il comune promuove piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

Art. 6 – Abrogato

Art. 7 – Abrogato

Art. 8 – Abrogato

Art. 9 - Tutela dell' ordine pubblico

1. Il comune per garantire la legalità e la tutela dell' ordine pubblico si adopera per l' insediamento sul territorio di strutture idonee ad accogliere le forze dell' ordine in organico adeguato al fine di assicurare una vigilanza costante e diffusa in tutti i quartieri della città.

Art. 10 - Programmazione e forme di collaborazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, avvalendosi dell' apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello stato e della regione.
3. I rapporti con le altre istituzioni sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra i diversi ambiti di autonomia.

Art. 11 – Cooperazione con comuni italiani e città estere

1. Il comune, nell' ambito dei poteri conferiti dalla legge in materia di collaborazione tra comuni italiani e città estere, ricerca, tramite gemellaggi ed altre forme di relazione permanente, legami di collaborazione, amicizia, fraternità e solidarietà.
2. Il comune, nell' ambito delle proprie competenze, promuove progetti di cooperazione internazionale con comunità locali per sostenere il diritto alla vita, alla salute, all' istruzione, alla cultura e al progresso di ogni popolo, soprattutto se svantaggiato nei mezzi e nelle opportunità di crescita sociale ed economica o colpito da calamità naturali o conflitti interetnici.
3. Il comune si impegna a promuovere attraverso le proprie agenzie culturali la conoscenza delle leggi e lo studio della lingua italiana per i cittadini immigrati da Paesi esteri e lo studio delle lingue e delle letterature straniere per favorire gli scambi interculturali e scientifici tra persone e gruppi sociali.

Art. 12 – Conferenza dei comuni limitrofi

Il comune promuove l' istituzione della conferenza dei comuni limitrofi, disciplinata da apposito regolamento.

Art. 13 – Diritto all' informazione istituzionale

1. Tutti gli atti dell' amministrazione sono pubblici salvo riserve di legge e sono pubblicizzati secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, in particolare attraverso gli spazi di pubblica affissione, la pagina web comunale e il giornale comunale di informazione istituzionale.

2. Tutte le deliberazioni del comune sono pubblicate all'albo pretorio on line e sulla pagina web dell'ente secondo le disposizioni del segretario generale.

Titolo II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I - Organi istituzionali

Art. 14 – Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva ed istituzionale può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Abrogato.
3. Le modalità di elezione e funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono disciplinate con apposito regolamento.

Art. 15 – Organi del comune

Gli organi del comune sono il consiglio comunale, il sindaco, la giunta.

Il presidente del Consiglio comunale ha le prerogative di organo del comune con funzioni di controllo e garanzia istituzionale nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 16 – Comportamento degli amministratori comunali

Il comportamento del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra funzioni, competenze e responsabilità di indirizzo e controllo proprie degli organi elettivi, e di gestione amministrativa proprie dei dirigenti o dei responsabili dei servizi.

Art. 17 – Divieto di incarichi e consulenze

1. Al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.
2. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado anche in sede istruttoria di commissione consiliare.
3. I componenti della giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia edilizia privata e pubblica nel territorio del comune di Tradate.

Art. 18 – Pari opportunità

Ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125 gli organi istituzionali del comune assicurano condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, promuovendo la presenza di entrambi i sessi nelle giunte, negli organi collegiali del comune e negli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

Capo II – Il consiglio comunale

Art. 19 - Funzioni

1. Il consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo politico-amministrativo e ne controlla l'attuazione.
2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 20 – Elezione, composizione e durata in carica

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da sedici consiglieri comunali.
2. Il consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili, salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 21 – Competenze del consiglio

1. Ai sensi della legislazione vigente il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, definizione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e la provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 22 – Presidenza del consiglio comunale

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge o dallo statuto.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri; è incompatibile con il ruolo di capogruppo consiliare, presidente di commissione consiliare e componente effettivo di commissione consiliare.

3. Il presidente promuove i rapporti del consiglio comunale con la giunta, il direttore generale se nominato, il collegio dei revisori dei conti, il difensore civico, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il comune partecipa.

4. Il presidente del consiglio viene eletto tra i consiglieri comunali a scrutinio segreto con la maggioranza di tredici nella prima votazione e di nove dei componenti del consiglio nelle successive votazioni, da effettuare nella medesima seduta.

5. Il presidente può essere deposto su proposta motivata per violazione del principio di imparzialità di almeno sei componenti del consiglio comunale con il voto favorevole di almeno tredici; la seduta consiliare in ordine alla discussione sulla mozione di sfiducia è presieduta dal consigliere anziano.

Art. 23 – Compiti del presidente del consiglio

Il presidente del consiglio:

a) presiede il consiglio comunale;

b) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio su richiesta del sindaco, della giunta, dei consiglieri; riceve le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno presentati dai consiglieri, secondo le norme previste dal regolamento del consiglio comunale;

c) convoca il consiglio comunale;

d) sovrintende il lavoro delle commissioni consiliari con compiti di controllo, verifica e interventi prescrittivi o sostitutivi; formula le proposte di modifica e di revisione dello statuto comunale e del regolamento del consiglio comunale di cui ne è relatore in sede di commissione referente e in sede consiliare;

e) fissa la data delle riunioni del consiglio secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale;

- f) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni consigliere; determina l'ordine degli interventi e stabilisce il termine della discussione; proclama la volontà consiliare;
- g) ha facoltà, ravvisandone la necessità, di sospendere o rinviare le sedute del consiglio, di limitare l'accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun consigliere;
- h) istituisce le commissioni consiliari, previa designazione dei componenti da parte dei capigruppo, secondo le procedure prescritte dal regolamento del consiglio comunale, dandone successiva comunicazione al consiglio;
- i) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri comunali sugli argomenti sottoposti all'esame consiliare.

Art. 24 – Nomina e durata in carica del presidente

1. Il presidente è nominato dal consiglio comunale nella sua prima seduta dopo la convalida degli eletti e prima del giuramento del sindaco.
2. Il presidente dura in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto.
3. In caso di decesso, dimissioni, decadenza, rimozione del presidente, lo stesso viene temporaneamente sostituito dal vicepresidente fino a nuova elezione dopo la surroga dell'avente diritto.
4. In caso di assenza o impedimento lo stesso viene temporaneamente sostituito dal vicepresidente; in caso di mancanza del vicepresidente è sostituito dal consigliere anziano che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale costituita dai voti di lista aumentati dai voti di preferenza.

Art. 25 – Il vicepresidente del consiglio.

1. Il vicepresidente del consiglio è eletto nella prima seduta del consiglio comunale dopo la nomina del presidente con le stesse modalità previste dall'art. 22, comma 4) del presente statuto.
2. Il vicepresidente può essere deposto su proposta motivata per violazione del principio di imparzialità di almeno sei componenti del consiglio comunale con il voto favorevole di almeno tredici componenti del consiglio comunale.

Art. 26 – Conferenza dei capigruppo consiliari

1. La conferenza dei capigruppo consiliari è organismo consultivo del presidente del consiglio comunale, concorre a definire la programmazione e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività consiliare, in particolare:
 - c) esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dai regolamenti e da altri atti di indirizzo del consiglio comunale.
2. La conferenza dei capigruppo è disciplinata dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 27 - Convocazione

1. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione del sindaco eletto e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.
2. La prima seduta è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell'assemblea.
3. Il consiglio comunale è convocato dal presidente per determinazione propria, su richiesta del sindaco o di 3 consiglieri comunali nell'ambito delle proprie prerogative relative al diritto di iniziativa; l'ordine del giorno deve contenere argomenti rientranti nelle materie di competenza del consiglio comunale così come previsto dall'art. 42 del D.Lgs 267/2000.
4. Nel caso di convocazione su richiesta del sindaco o di 3 consiglieri, il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
5. L'avviso per le sedute consiliari deve essere consegnato ai consiglieri, con le modalità prescritte dal regolamento del consiglio comunale.
6. Nei casi d'urgenza, basta che l'avviso sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso, quando la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
7. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno consiliare è pubblicato all'albo pretorio on line, sulla pagina web del comune, e sui manifesti da affiggere negli appositi spazi istituzionali individuati sul territorio comunale.
9. Abrogato.

Art. 28 – Sedute e deliberazioni

1. Il consiglio comunale non può deliberare se non interviene in prima convocazione il quorum strutturale di almeno 7 dei consiglieri assegnati al comune, escluso dal computo il sindaco ed in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, se non intervengono almeno quattro membri, eccetto per l'approvazione del bilancio dell'ente e del piano di governo del territorio per i quali necessita la presenza del quorum strutturale di almeno 7 consiglieri comunali.
2. Il sindaco, quale componente del consiglio, pur se eletto a suffragio universale e diretto, è consigliere comunale a tutti gli effetti e a lui si applicano tutte le prerogative dei consiglieri.
3. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento che disciplina il funzionamento del consiglio.
4. Il consiglio comunale delibera validamente a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi, dallo statuto o dal regolamento del consiglio comunale.
5. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.

6. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, tranne nei casi previsti dalla legge.
7. I verbali delle sedute consiliari sono redatti a cura del segretario comunale che li sottoscrive unitamente al presidente o a chi presiede l'adunanza.
8. In caso di assenza o di impedimento del segretario, le sue funzioni sono svolte dal Vicesegretario se nominato o dal suo sostituto.

Art. 29 - Nomine

1. Per le nomine riservate dalla legge al consiglio comunale vale il principio della maggioranza relativa.
2. In rappresentanza della minoranza consiliare, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti coloro che, designati dalla minoranza, nella votazione riportino il maggior numero di voti.
3. A parità di voti, risulterà eletto il maggiore di età.

Art. 30 – Commissioni consiliari

1. Per il miglior esercizio delle sue funzioni, il consiglio si avvale di commissioni consiliari costituite nel proprio interno con criterio proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari.
2. Le sedute delle commissioni consiliari sono distinte in referenti per l'espressione del parere consultivo di competenza e redigenti nel caso di approvazione dell'articolato di regolamenti comunali eccetto lo statuto comunale e il regolamento del consiglio comunale.
3. Sono componenti effettivi con diritto di intervento e di voto i consiglieri comunali designati dai rispettivi capigruppo e successivamente nominati dal presidente del consiglio comunale; sono componenti di diritto con diritto di intervento il sindaco, l'assessore delegato in materia, il presidente del consiglio comunale.
4. Le commissioni, distinte in permanenti e temporanee, sono disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori, dal regolamento del consiglio comunale: le stesse sono istituite entro trenta giorni dalla convalida degli eletti.
5. La presidenza delle commissioni consiliari relative a funzioni di controllo e di garanzia, se costituite, è attribuita a consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare.
6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento del consiglio comunale.
7. La convocazione delle commissioni consiliari avviene con le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale.
8. I componenti effettivi delle commissioni consiliari possono avvalersi in sede di commissione dell'assistenza di un proprio esperto con diritto di intervento e non di voto secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale; l'esperto è un competente della materia per motivo di studio, professione oppure per acquisizione di competenza ed esperienza o interesse su una data materia.

Art. 31 – Attività ispettiva e commissioni di indagine

1. Il sindaco o gli assessori delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle rispettive risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.
2. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività della amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Capo III – I consiglieri comunali

Art. 32 – Funzioni

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero comune senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni se non diversamente previsto dalla legge.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa tramite ordini del giorno e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio e della giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge.
3. Hanno diritto di presentare mozioni e interrogazioni secondo i modi e le forme stabiliti dal regolamento del consiglio comunale.
4. Hanno diritto di partecipare all'individuazione delle linee programmatiche con le modalità previste dal precedente comma 2.
5. Per l'espletamento del proprio mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso.
6. I consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno, tranne i casi in cui l'astensione risulti obbligatoria per legge.
7. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
8. Il consigliere ha diritto di percepire il gettone di presenza e di usufruire di permessi e di aspettative secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
9. L'appartenenza a un gruppo consiliare non limita la libertà di opinione e di voto di un consigliere né fa venir meno la sua responsabilità nei confronti degli elettori.

art. 32bis – Presidente di commissione consiliare e consigliere comunale con incarico speciale

1. Il sindaco con proprio provvedimento, sentita la giunta, ha facoltà di assegnare ai presidenti di commissione consiliare e ai singoli consiglieri comunali incarichi speciali con funzione referente; tali incarichi speciali afferiscono a particolari attribuzioni del sindaco o degli assessori inerenti a specifiche e particolari attività o servizi, non si configurano quale

delega assessorile o interorganica e non presuppongono alcun potere di gestione, rappresentanza o di firma con rilevanza esterna.

2. Il provvedimento di assegnazione degli incarichi speciali di cui al comma 1 del presente Articolo è comunicato al consiglio comunale nella prima seduta successiva all'adozione.

Art. 33 – Consigliere anziano

Il consigliere anziano è il consigliere comunale che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri; in caso di parità di cifra elettorale, il più anziano di età.

Art. 34 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari dandone comunicazione al segretario comunale, unitamente al nominativo del capogruppo.

2. Nelle more della designazione i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

3. Per lo svolgimento della propria attività i gruppi potranno avvalersi degli uffici e delle strutture all'uopo predisposte; ai consiglieri comunali è riservata un'apposita sala all'interno del palazzo del comune.

Art. 35 – Decadenza

1. Si ha decadenza dalla carica di consigliere comunale:

a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;

b) Abrogato

2. Abrogato

3. Abrogato

Art. 36 – Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali

1. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell' art. 15, c omma 4 bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall' art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l' esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

Art. 37 – Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al presidente del consiglio comunale, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 del D.Lgs 267/2000.

Capo IV – Il sindaco

Art. 38 – Funzioni

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
2. E' il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
3. Il sindaco entro 120 giorni dalla convalida degli eletti, sentita la giunta, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Quale ufficiale di governo:
 - esercita le funzioni relative ai servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare;
 - emana gli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di statistica;
 - svolge, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, le funzioni affidategli dalla legge;
 - vigila su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
5. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo della attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.
6. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
7. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 39 – Elezione e durata in carica

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile: è rieleggibile nel caso in cui uno dei due

mandati non abbia superato il tempo di due anni, sei mesi, un giorno, per motivi diversi dalle dimissioni volontarie.

Art. 40 – Attribuzioni di amministrazione

Il sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico – amministrativa del comune;
- c) nomina il segretario generale dell'ente scegliendolo dall'apposito albo secondo la normativa vigente;
- d) coordina l'attività della giunta e dei singoli assessori;
- e) nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
- f) indice i referendum e ne proclama l'esito;
- g) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le inerenti direttive; vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica ai trasgressori le sanzioni amministrative, secondo le disposizioni degli articoli da 106 a 110 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n. 383, e della legge 24 novembre 1981 n. 689;
- h) promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo riferirne alla giunta, e al consiglio nella prima successiva seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- l) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi e gli indirizzi indicati dal consiglio;
- m) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
- n) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, d'intesa con i rappresentanti territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- o) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnato dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del dirigente o del responsabile del settore a cui è attribuita la gestione del personale;
- p) garantisce i rapporti con le organizzazioni sindacali dei dipendenti;
- q) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- r) Abrogato
- s) adotta ordinanze ordinarie di sua competenza;
- t) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- u) Abrogato

Art. 42 – Attribuzioni di vigilanza

Il sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
- e) collabora con i revisori dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni.

Art. 43 – Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco:

- a) propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della giunta che presiede;
- b) delega particolari e specifiche attribuzioni agli assessori nei limiti del potere di indirizzo e di controllo;
- c) delega la sottoscrizione di particolari, specifici atti non rientranti nelle attribuzioni assegnate agli assessori e ai funzionari comunali.

2. Il sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende ai compiti attribuitigli dalla legge.

Art. 44 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco.

1. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti dello scioglimento del consiglio trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.

Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

3. Il sindaco decade nei seguenti casi:

- a) per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile;
- b) per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge

4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta.

Art. 45 – Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non comporta la dimissione degli stessi.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale da 9 dei componenti il consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 6 dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio.

Capo V – La giunta comunale

Art. 46 – Funzioni

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

Art. 47 – Nomina e prerogative

1. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco: legge i rispettivi atti di nomina, integrati con i curricula di ogni singolo assessore, nella prima seduta consiliare.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.
4. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto della accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.
6. Il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica sino alla proclamazione dei nuovi eletti.

Art. 48 – Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco e da un massimo di cinque assessori.
2. Gli assessori devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Gli assessori partecipano al consiglio comunale senza diritto di voto.

Art. 49 – Competenze

1. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, dei dirigenti e dei funzionari, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La giunta in particolare:
 - a) In mancanza del direttore generale, predispone le proposte di piano dettagliato degli obiettivi con l'ufficio controllo di gestione e di piano esecutivo di gestione che approva;

- b) propone al consiglio regolamenti;
- c) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportino impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai dirigenti o ai responsabili dei settori;
- d) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- e) nomina i componenti delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del dirigente o del responsabile del settore interessato il quale deve garantire la presenza di almeno un componente di commissione non dipendente dell' ente;
- f) propone al consiglio comunale i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone, disciplinati da apposito regolamento; tali contributi devono essere in ogni caso giustificati dai beneficiari con rilascio di idonea e legittima documentazione conforme alla normativa vigente e pari alla somma ricevuta;
- g) approva i regolamenti sull' ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- h) approva e modifica le convenzioni di qualunque genere con enti e persone nel rispetto dei criteri e delle indicazioni stabiliti dal consiglio;
- i) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- j) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- k) decide in ordine alle controversie funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell' ente;
- l) sentito il direttore generale, se nominato, fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell' apparato;
- m) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio.

Art. 50 – Funzionamento

1. La giunta comunale si riunisce su convocazione del sindaco ogniqualvolta si renda necessario o il sindaco lo giudichi opportuno.
2. La giunta è presieduta dal sindaco; in caso di sua assenza la funzione sostitutiva viene esercitata dal vicesindaco che è l' assessore che riceve dal sindaco delega generale per l' esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza, impedimento o sospensione dell' esercizio della funzione ai sensi dell' art. 14 comma 4 bis legge 13 marzo 1990 n. 55, come modificato dall' art. 1 legge 18 gennaio 1992 n. 16;
3. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l' ordine di anzianità anagrafica;
4. La giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.

5. Le sedute della giunta non sono pubbliche ma alle medesime possono essere invitati il direttore generale se nominato, consiglieri comunali, esperti, tecnici, funzionari e delegati dal sindaco per relazionare su particolari problemi.

6. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta curando la redazione dei verbali delle deliberazioni che devono essere sottoscritti dal sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta e dal segretario stesso.

7. Il segretario comunale può essere sostituito, in caso di assenza od impedimento, dal vicesegretario comunale.

Art. 51 – Decadenza degli assessori

1. I singoli componenti possono decadere:

a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;

b) Abrogato

2. Abrogato

3. Abrogato

Capo VI – Anagrafe patrimoniale

Art. 52 – Anagrafe patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico

1. E' istituita l'anagrafe patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico secondo la legislazione vigente in materia.

2. Il regolamento del consiglio comunale prevede le modalità di attuazione dell'anagrafe patrimoniale da pubblicare sulla pagina web del comune in ottemperanza al diritto di accesso civico da parte dei cittadini.

Titolo III – Abrogato

Art. 53 – Abrogato

Art. 54 – Abrogato

Art. 55 – Abrogato

Art. 56 – Abrogato

Art. 57 – Abrogato

Titolo IV – GLI ORGANI BUROCRATICI

Capo I – Il direttore generale - Abrogato

Art. 58 – Abrogato

Capo II – Il segretario generale

Art. 59 – Funzioni e attribuzioni

1. Al segretario generale, nominato dal sindaco secondo la normativa vigente, sono attribuite le funzioni previste dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal sindaco, in particolare:

- a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa;
- b) in mancanza del direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti o dei responsabili dei settori e ne coordina l'attività;
- c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- d) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- e) sottoscrive, per presa visione, ogni proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della giunta e del consiglio.

Titolo V – UFFICI E SERVIZI

Capo I – Uffici

Art. 60 – Vicesegretario

1. Nella dotazione organica dell'ente può essere previsto il posto di vicesegretario.
2. Il vicesegretario svolge funzioni vicarie e di ausilio al segretario comunale, coadiuvandolo nello svolgimento della generale e particolare attività amministrativa affidatagli nonché sostituendolo nei casi di assenza o impedimento.
3. Lo status giuridico ed economico del vicesegretario è disciplinato dai regolamenti comunali.

Art. 61 – Direzione degli uffici e dei servizi

1. Il sindaco con proprio provvedimento nomina i responsabili degli uffici e dei servizi secondo la legislazione vigente in materia, in particolare spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;

- d) l'adozione degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) l'adozione degli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) la concessione di licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
- g) il rilascio di provvedimenti di autorizzazione, concessione ed analoghi, il cui rilascio presuppone accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- h) l'emissione di ordinanze di sospensione lavori, demolizione e riduzione in pristino di competenza comunale previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico – ambientale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia;
- i) l'emissione di ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e l'applicazione delle sanzioni accessorie;
- j) l'emissione delle altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento;
- k) l'adozione di procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e delle sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dai regolamenti comunali;
- l) l'esecuzione delle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco;
- m) l'elaborazione degli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione da fornire al direttore generale, nei termini di cui al regolamento di contabilità
- n) l'autorizzazione di prestazioni di lavoro straordinario, di ferie, di recuperi, di missioni del personale dipendente;
- o) il rilascio di attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- p) il rilascio degli atti ad esso attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o in base a questi delegati dal sindaco;
- q) ogni altro atto di gestione che non comporti l'esercizio di poteri discrezionali, nonché atti di natura vincolata o implicanti mera discrezionalità tecnica.

2. Abrogato

3. Abrogato

Art. 62 – Organizzazione dei settori, degli uffici e del personale

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire più alti livelli di produttività. Il personale preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi, il responsabile del settore amministrativo promuove la massima semplificazione dei procedimenti e dispone l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo

flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla giunta.

3. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri stabiliti.

4. L'organizzazione dei settori comunali, con possibilità di suddivisione in sezioni, è articolata in uffici secondo quanto prescritto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dalla dotazione organica dell'ente.

5. Il regolamento del personale disciplina l'esercizio, da parte dei responsabili della direzione degli uffici e dei servizi, le responsabilità gestionali per l'istruttoria e l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, uniformandosi al principio di distinzione tra funzione politica e funzione gestionale, per cui spetta agli organi elettivi definire gli obiettivi programmatici, indicare le priorità, impartire i conseguenti indirizzi generali e verificare i relativi risultati e ai responsabili di settore la gestione amministrativa e la direzione degli uffici e dei servizi.

6. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la giunta comunale, su proposte avanzate dal responsabile del settore a cui è attribuita la gestione del personale, dispone il piano occupazionale e quello della mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi.

7. L'organizzazione persegue il miglioramento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini.

8. L'amministrazione comunale assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

9. Il comune riconosce la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che, secondo gli accordi vigenti, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata: riconosce il diritto alle pari opportunità delle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, nonché l'affermazione sul lavoro delle pari dignità delle persone.

Art. 63 – Uffici di staff del sindaco e della giunta

1. Il sindaco e la giunta, secondo la normativa vigente, possono costituire uffici di staff alle proprie dirette dipendenze, con funzioni di indirizzo e di controllo.

Art. 64 – Sistema dei controlli interni

1. Con apposito regolamento, adottato secondo la legislazione vigente in materia, è attuato il sistema dei controlli interni al fine di garantire efficienza ed economicità interna; efficacia dei servizi rivolti all'utenza; integrità e rispetto delle funzioni di garanzia e trasparenza dell'azione amministrativa; adeguatezza nella gestione del territorio e nel soddisfacimento dei bisogni diffusi.

Art. 65 – Principi di comportamento dei dipendenti comunali

1. Il dipendente comunale informa la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa secondo quanto prescritto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, in particolare:

- a) persegue l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare;
- b) rispetta i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- c) non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio;
- d) esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia;
- e) assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni;
- f) dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente;
- g) opera nei confronti del pubblico con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità.

Art. 66 – Collaborazioni esterne

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Gli incarichi di responsabile di settore possono essere conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati con provvedimento motivato contenente la valutazione dei risultati ottenuti dal responsabile nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e dell'attuazione dei programmi nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi dell'ente da lui diretti.

3. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta, con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal responsabile risulti inadeguato; il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

4. Il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi può

prevedere, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 67 – Incompatibilità

1. I dipendenti non possono svolgere attività lavorative che possano far sorgere un conflitto di interessi con l'ente.
2. Lo svolgimento di attività lavorative è autorizzato secondo le modalità previste dal regolamento organico, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.
3. I dipendenti comunali non possono assumere incarichi, anche a titolo di impegno volontario, di associazioni, enti, organismi o società anche senza fine di lucro, che gestiscono in collaborazione con il comune o con sue società e aziende, in convenzione, appalto o subappalto, impianti, servizi municipalizzati o manifestazioni pubbliche con qualsiasi finalità pena la nullità o la decadenza del contratto stipulato.

Art. 68 – Abrogato

Capo II – Servizi

Art. 69 – Servizi pubblici locali

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
2. I servizi pubblici locali hanno per finalità la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali ed economici e a promuovere lo sviluppo economico e civile del comune.

Art. 70 – Aziende speciali e istituzioni

1. Il comune può istituire aziende speciali o istituzioni secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
2. Aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie applicano proprie disposizioni di legge.
3. Il consiglio comunale approva con la maggioranza di almeno 9 consiglieri lo statuto dell'azienda speciale; il sindaco ha la facoltà di nominare o revocare gli amministratori con provvedimento motivato.

PARTE FUNZIONALE

Titolo I – IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

Capo I – Le forme associative

Art. 71 - Convenzioni

1. Il comune al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati può stipulare apposite convenzioni con altri enti locali secondo la normativa vigente.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 72 - Consorzi

1. Il comune per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni può costituire un consorzio con altri enti locali secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili.

2. A tal fine il consiglio comunale approva a maggioranza di almeno 9 consiglieri una convenzione ai sensi dell'art. 71 del presente statuto comunale, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La legge disciplina la costituzione, organizzazione e funzione degli organi consortili.

Art. 73 – Accordi di programma

1. L'amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro completa realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di comuni, provincia e regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

Titolo II – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I – La partecipazione popolare

Art. 74 – Partecipazione

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli od associati all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere su problemi specifici di soggetti, enti, associazioni, comunità, che hanno interessi legittimi nel territorio comunale.

3. Al fine di dare attuazione al comma n. 2) del presente articolo, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale, è istituito il tavolo istituzionale di partecipazione civica; il comune può altresì istituire, secondo apposito regolamento approvato dal consiglio comunale, organismi di partecipazione permanente.

Art. 75 – Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Allo scopo l' amministrazione, attraverso il responsabile d' ufficio, attiva di rettamente o su istanza dell' interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all' interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

4. Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l' amministrazione e gli interessati nella forma scritta a pena di nullità onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osservano la disciplina del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, anche se le eventuali controversie restano riservate esclusivamente al giudice amministrativo.

5. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.

6. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall' elettore.

Art. 76 – Associazionismo e volontariato

1. L' amministrazione comunale favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati e degli enti esponenziali operanti sul proprio territorio, anche su base di frazioni o di quartiere, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.

2. Il comune riconosce le iniziative di volontariato sociale quale espressione disinteressata della solidarietà e incoraggia la formazione di associazioni di volontariato sul territorio.

3. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell' ente attraverso gli apporti consultivi alle commissioni comunali, la possibilità di presentare memorie, osservazioni utili alla formazione dei programmi pubblici di intervento ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

4. L' amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l' attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo e secondo comma, predeterminandone modi e forme in un apposito regolamento.

Art. 77 – Forme di consultazione della popolazione

1. In quelle materie di competenza locale e di interesse comune, al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, l' amministrazione avvia forme diverse di consultazione della popolazione.

2. In particolare le consultazioni si svolgeranno secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea o della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero essere formalizzati da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell' organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando agli uffici preposti a seguire le pratiche.

Art. 78 – Procedura per l' ammissione di istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all' amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le richieste, indirizzate al sindaco, sono inoltrate per l'esame istruttorio agli uffici competenti che concludono il procedimento entro 30 giorni dalla presentazione.
3. Il sindaco, a conclusione dell'esame istruttorio, comunica l'esito ai cittadini proponenti.

Art. 79 – Referendum

1. Per consentire l' attiva partecipazione dei cittadini all' attività amministrativa è prevista l' indizione e l' attuazione di referendum consultivi, propositivi e abrogativi tra la popolazione comunale in materie di esclusiva competenza locale.
2. Apposito regolamento disciplina organizzazione, modalità, procedure dei referendum comunali di tipo consultivo, propositivo, abrogativo.

Art. 80 – Effetti del referendum

1. Al trentesimo giorno dalla proclamazione del risultato, secondo le procedure stabilite in apposito regolamento, il quesito del referendum consultivo, propositivo o abrogativo, se approvato dagli elettori, produce efficacia a tutti gli effetti nell' ordinamento comunale.

Art. 81 – La pubblicità degli atti

1. Gli atti dell' amministrazione comunale sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell' azione amministrativa.
2. Con apposito regolamento verranno definiti modi e forme con cui gli uffici dovranno fornire ai cittadini singoli o associati precise informazioni sullo stato degli atti e delle procedure e sull' ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

PARTE FINANZIARIA

Titolo I – LA GESTIONE ECONOMICA

Capo I – La gestione economica.

Art. 82 – Finanza locale

1. Nell' ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. Il comune ha altresì autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.
3. La finanza del comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;

- b) addizionali e compartecipazione ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti regionali;
- e) trasferimenti erariali;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l' erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

5. Spettano al comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi ai servizi di propria competenza.

Art. 83 – Bilancio e programmazione finanziaria

1. L' ordinamento finanziario e contabile del comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Il bilancio di previsione per l' anno successivo è adottato, emendato, e deliberato nei termini previsti dal regolamento di contabilità.

3. Nella redazione e predisposizione del bilancio di previsione vanno osservati i principi della annualità, della universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

4. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica nonché dal bilancio pluriennale elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale.

5. Il bilancio ed i suoi allegati debbono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo da consentire la lettura, dettagliata ed intellegibile, per programmi, servizi ed interventi.

6. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell' ufficio di ragioneria.

7. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, la giunta definisce, prima dell' inizio dell' esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Art. 84 – Risultati di gestione

1. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica. Essi vengono desunti dal rendiconto che ricomprende il rendiconto finanziario e quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della giunta comunale che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.

2. Il conto consuntivo deve essere deliberato dal consiglio comunale entro i termini previsti dal regolamento di contabilità.

Art. 85 – Tesoreria

1. Il comune di Tradate ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all' ente secondo quanto prescritto dal regolamento di contabilità;
 - il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Capo II – Controllo finanziario e contabile

Art. 86 – Revisione economico finanziaria

1. Il collegio dei revisori dei conti è istituito secondo la legislazione vigente in materia.

Art. 87 – Funzioni e responsabilità dei revisori

1. I revisori collaborano con il consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo. A tal fine hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico; possono altresì essere consultati dalla giunta; hanno diritto di accesso agli atti e documenti del comune.
2. Al collegio dei revisori è demandata, inoltre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa e redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica e una descrittiva che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
3. I revisori rispondono alla veridicità delle proprie attestazioni ed adempiono ai propri doveri secondo i precetti della diligenza del mandatario così come prescritto dall' art. 1710 del codice civile, riferendo immediatamente al sindaco, al segretario generale, al presidente del consiglio comunale e al consiglio comunale di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell' ente.
4. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca si applicano le disposizioni vigenti e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2399 del codice civile.

Art. 88 – Forme di controllo economico interno della gestione

1. Il regolamento di contabilità prevede norme specifiche per la gestione finanziaria dell'ente, rapporti tra funzione politica di indirizzo e funzione amministrativa esecutiva, i compiti del collegio dei revisori e i loro rapporti con gli organi istituzionali del comune.

Capo III - Proprietà comunali

Art. 89 – Beni comunali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
3. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 90 – Beni demaniali

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del comune che appartengono ai tipi individuati negli articoli 822 e 824 del codice civile.
2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
3. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

Art. 91 – Beni patrimoniali

1. I beni appartenenti al comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del comune steso.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un' utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 92 – Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.
2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
3. Il responsabile dell' ufficio incaricato della gestione dell' inventario risponde della corretta tenuta dell' inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
4. Il riepilogo dell' inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione che al conto consuntivo.

5.L' attività gestionale dei beni, che si esplica attr averso gli atti che concernono l' acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l' utilizzo dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell' aggiornamento dell' inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nell' ambito dei principi di legge.

Capo IV – Contratti

Art. 93 – Scelta del contraente

1. Il comune in materia di contratti si informa alla disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in ottemperanza alle direttive dell'Unione Europea.

2. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge.

Capo V – Le responsabilità Abrogato

Art. 94 – Abrogato

Art. 95 – Abrogato

Art. 96 – Abrogato

PARTE NORMATIVA E REGOLAMENTARE

Titolo II – ATTIVITA' REGOLAMENTARI

Art. 97 – Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario di propria competenza, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all' albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell' ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi della legislazione sugli enti locali al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al comma 2.

Art. 98 – Regolamenti

1. Il consiglio comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge a maggioranza di almeno 9 componenti.

2. Il testo dei singoli articoli dei regolamenti comunali è approvato dalle competenti commissioni consiliari permanenti convocate in sede redigente, ad eccezione dello statuto comunale e del regolamento del consiglio comunale; il regolamento è successivamente approvato nel suo complesso dal consiglio comunale nello stesso articolato inemendabile precedentemente approvato dalle competenti commissioni consiliari; il consiglio può altresì respingere il regolamento o rinviarlo per un ulteriore esame dell'articolato alla competente commissione consiliare.

3. Le eventuali successive modifiche e integrazioni dell'articolato dei regolamenti comunali sono approvate dal consiglio comunale secondo la procedura prevista dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 99 - Abrogato

Art. 100 – Revisione dello statuto

1. Le revisioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la maggioranza di 11 dei consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se ottengono per due volte in due distinte riunioni il voto favorevole della maggioranza di almeno 9 consiglieri assegnati.

2. Le modifiche allo statuto sono pubblicate nel bollettino ufficiale della regione, affisse all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviate al ministero dell'Interno per essere inserite nella raccolta ufficiale degli statuti.

Le modifiche dello statuto entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.

ALLEGATO

Stemma comunale.

Lo scudo, gli ornati accessori e la corona sono secondo i dettami della Regia Consulta Araldica 8 maggio 1870. Il primo campo dello scudo è di colore azzurro che indica la fazione guelfa alla quale appartiene la repubblica milanese e sotto la sua cui signoria Tradate si mantenne sino al dominio ducale.

Sull' azzurro spiccano due piante di vite sovrastanti due collinette.

Sotto il campo azzurro vi è una fascia in oro che reca le lettere gotiche "J.T." che ricordano il valente scultore del secolo XV Jacopino da Tradate. Il campo inferiore è bipartito: alla sinistra, in fondo rosso, c'è lo stemma dei Pusterla ed a destra, in fondo argento, il biscione della insegna viscontea. Il colore rosso allude all' incendio subito da Tradate nel 1510 quando venne messa a sacco dalle "bande" svizzere.